(N. 259)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-equatoriano per i titoli di studio, firmato in Quito il 7 marzo 1952 dal Ministro Plenipotenziario Riccardo Moscati per l'Italia e dal Ministro degli affari esteri Neftali Ponce per l'Equatore può riconoscere i suoi precedenti nella Dichiarazione di amicizia e collaborazione fra i due Paesi del 24 agosto 1949.

Tale dichiarazione, infatti al paragrafo IV prevedeva esplicitamente ulteriori accordi bilaterali « per intensificare la reciproca collaborazione in materia giuridica, culturale, economica e di lavoro ».

In conformità con quanto previsto dal paragrafo citato, per la parte culturale, nell'agosto 1950 avevano inizio in Quito le trattative per la stipulazione di un Accordo relativo alla reciproca validità dei titoli di studio.

Si trattava, come è chiaro, non di un Accordo culturale generale (per il quale sarebbe mancata la materia), ma di un Accordo specifico e rispondente all'attualità pratica degli interessi. Nell'Equatore infatti non esistono nè nostri Istituti di cultura, nè Lettorati, nè Scuole italiane, e per ora non è neppure prevedibile la loro creazione per ovvie ragioni, che sono anche in rapporto alla limitatezza dei mezzi. Per contro nell'Equatore esiste un certo numero di nostri connazionali con lauree o diplomi italiani, così come esiste un certo interesse da parte della gioventù intellettuale equatoriana a compiere o perfezionare studi in Italia.

A tale situazione risponde l'Accordo felicemente concluso il 7 marzo 1952, dopo amichevoli trattative condotte per parte italiana dalla Direzione generale relazioni culturali, tramite la rappresentanza in Quito e d'intesa col nostro Ministero della pubblica istruzione.

L'Accordo consta di un breve preambolo, riaffermante i legami di amicizia fra i due Paesi, e di soli cinque articoli.

Gli articoli 1, 3 e 4 stabiliscono la reciproca validità nei due Paesi dei titoli di studio sia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

universitari sia medi; determinano gli organi cui compete il riconoscimento; e assicurano i pieni effetti legali ai titoli così riconosciuti.

L'articolo 2 riguarda il pagamento delle tasse relative, per il quale riconosce uguaglianza di diritti ai cittadini dei due Paesi.

L'articolo 5, infine, riguarda la ratifica e la durata dell'Accordo.

Come commento conclusivo, si può dire che evidenti sono i vantaggi offerti a noi dall'Accordo.

Esso, infatti, si dimostrerà di grande utilità per i professionisti italiani già residenti nell'Equatore (oltre trenta) e per quelli che vi si recheranno in futuro, i quali tutti saranno posti in grado di esercitare la professione senza dover più sostenere l'attuale e difficile esame per la « riconvalida » del titolo. Nè di minore importanza, per gli interessi della diffusione della nostra cultura, è la possibilità che l'Accordo aprirà ai giovani equatoriani di compiere in Italia studi, che poi, al ritorno nell'Equatore, verranno loro riconosciuti validi a tutti gli effetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equatore relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

ACCORDO ITALO-EQUATORIANO PER I TITOLI DI STUDIO

Il GOVERNO D'ITALIA ed il GOVERNO DELL'EQUATORE, animati dal desiderio di consolidare le relazioni di amicizia, che legano i due popoli, hanno concordato di stipulare un Accordo per la reciproca validità dei titoli di studio e, a tale fine, hanno designato i loro Plenipotenziari e cioè il dottor Riccardo Moscati, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Equatore e Sua Eccellenza il dottor L. Neftalì Ponce, Ministro degli Affari Esteri.

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Saranno validi in Italia gli esami sostenuti e le licenze ottenute legalmente da italiani ed equatoriani nelle Università e Scuole Secondarie e Superiori equatoriane, ufficiali, o legalmente riconosciute dal Governo dell'Equatore. Saranno validi nell'Equatore gli esami e le licenze ottenute da italiani ed equatoriani nelle Università, Scuole Secondarie e Superiori italiane, legalmente riconosciute dal Governo d'Italia.

Art. 2.

Per quanto concerne il pagamento delle tasse di studi, di licenze e di riconoscimento di titoli, gli italiani e gli equatoriani avranno rispettivamente uguali diritti a quelli dei nazionali dei due Paesi.

Art. 3.

Sarà di competenza delle Università o degli Istituti Superiori il risolvere circa il riconoscimento degli esami e delle accettazioni di titoli universitari.

I titoli delle Scuole Secondarie per essere accettati, dovranno subordinarsi alla decisione delle rispettive Autorità dell'Educazione di ciascun Paese; per i titoli che abilitino ad una professione liberale, la decisione spetterà ai Ministeri competenti di ciascun Paese.

Art. 4.

In conseguenza, affinchè gli esami o licenze ottenute in uno dei due Paesi contraenti abbiano effetto legale nell'altro, gli alunni o licenziati dalle Università e Scuole Secondarie e Superiori, non saranno tenuti se non a comprovare la nazionalità e identità personale e la autenticità dei rispettivi documenti.

Art. 5.

Il presente Accordo sarà ratificato in conformità con i rispettivi procedimenti costituzionali delle Alte Parti Contraenti, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Roma.

Questo Accordo durerà indefinitivamente, potendo essere denunciato in qualsiasi momento a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, però in nessun caso prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a comunicare la denuncia con un preavviso non inferiore a due mesi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sopra menzionati firmano e pongono i loro sigilli al presente Accordo redatto in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi ugualmente validi, in Quito, il giorno sette del mese di marzo dell'anno millenovecentocinquantadue.

L. N. PONCE R. MOSCATI